

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 119

del 20-1-2021

O G G E T T O

Contratto di vendita prestazioni di laboratorio analisi in “service” con la Società BIO.GEA S.r.l., con sede a Vicenza: rinnovo per il biennio 2021-2022.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 146

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Il 31 dicembre 2020 è scaduto il contratto stipulato tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Società BIO.GEA s.r.l., proprietaria del Poliambulatorio HUB (Health Unit Bio) con sede a Vicenza.

Il contratto prevede, la fruizione da parte della predetta Società di un “*service*” per prestazioni di Laboratorio Analisi e di Microbiologia e Virologia (branca 03), nonché di Medicina Trasfusionale.

La Regione Veneto con nota prot. n. 161703 del 16 aprile 2013 ad oggetto “*Realizzazione di una rete di laboratori. Riscontro*” aveva preso atto della costituzione di una rete, secondo il modello organizzativo previsto dalla D.G.R.V. n. 4052 dell’1.12.200, tra la scrivente Azienda U.L.SS. in veste di *service* e il Laboratorio Analisi HUB-Biozea srl per la fase *pre* e *post* analitica.

Considerata la proficua collaborazione tra le Parti, in atto dal 2010, la Società BIO.GEA S.r.l., ha manifestato con nota PEC del 7 ottobre 2020, agli atti, la volontà di proseguire nella collaborazione anche per il prossimo biennio.

Preso atto dei pareri favorevoli del Direttore del Laboratorio Analisi e del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est, acquisiti agli atti, si propone, per le premesse sopra esposte, di approvare il rinnovo del contratto per il biennio 2021-2022 alle condizioni e modalità come descritto nel disciplinare allegato, parte integrante del presente atto”.

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL COMMISSARIO

DELIBERA

1. di approvare per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo per il periodo decorrente dal **1/01/2021** al **31/12/2022**, del contratto con la società BIO.GEA s.r.l., con sede a Vicenza, per assicurare un “*service*” di Laboratorio Analisi alle condizioni precisate nel contratto allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le somme da introitare troveranno riferimento nel bilancio sanitario degli anni 2021-2022 al conto di ricavo 5107000100;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente il contratto di consulenza;

4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 21-1-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 21-1-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONTRATTO DI VENDITA PRESTAZIONI

DI LABORATORIO (*SERVICE*)

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Commissario dr. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D),

E

la Società BIO.GEA S.r.l. di seguito denominata anche "Società", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Fabiani, 10 – codice fiscale e partita IVA n. 03419560242 - rappresentata dal legale rappresentante, dott.ssa Maddalena Maraschin, (nata a Vicenza il 18/10/1970 Cod. Fisc. MRS MDL70R58 L840F),

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

L'U.L.SS. si impegna a garantire un "*service*" a favore della Società con sede a Vicenza per l'esecuzione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Laboratorio Analisi, Microbiologia e Virologia (branca 03), nonché di Medicina Trasfusionale di cui al vigente CVP nonché, per quelli ivi non previsti, dalla Guida alla Richiesta di Esami di Laboratorio dell'U.L.SS. (disponibile sul sito internet istituzionale www.aulss8.veneto.it) con applicazione delle percentuali di sconto di cui al successivo articolo 5.

Articolo 2 - Esami Aggiuntivi

Qualora, per la formulazione di un referto definitivo, fosse necessario effettuare ulteriori approfondimenti diagnostici, la Società inoltrerà all'U.L.SS. una richiesta espressa, tramite mail, all'effettuazione di esami aggiuntivi.

Articolo 3 - Materiali

Il materiale necessario per la raccolta ed il trasporto dei campioni (provette, aghi, camicie e contenitori vari) compresa la fornitura di siringhe eparinate necessarie per eseguire il dosaggio dell'HBCO (carbossiemo globina), sarà fornito dal Laboratorio dell'U.L.SS..

Articolo 4 - Modalità di invio e trasporto materiale

L'organizzazione del servizio compresa la procedura per l'invio dei campioni (tipo di provetta o contenitore, modulistica, ecc.) dovrà essere concordata con il Direttore del Laboratorio Analisi. Informazioni al riguardo potranno in ogni momento essere reperite nella *Guida alla Richiesta di Esami di Laboratorio* dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" (disponibile sul sito internet istituzionale www.aulss8.veneto.it).

I campioni saranno accettati dal laboratorio dalle ore 8 alle ore 17 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle ore 8 alle ore 12.

La Società comunque garantisce a proprio carico il trasporto del materiale, con le cautele idonee ed i mezzi atti a garantire l'affidabilità dei risultati e la protezione igienica secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 3 dell'8 maggio 2003. I referti saranno inviati alla Società esclusivamente con servizio telematico *on line* (referti online www.aulss8.veneto.it).

Articolo 5 - Tariffe applicate

Per l'attività di cui al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere all'U.L.SS. le tariffe per le prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dal vigente CVP con applicazione delle seguenti percentuali di sconto:

- fino ad un fatturato complessivo lordo annuo pari ad € 170.000,00, sulla valorizzazione delle prestazioni eseguite sarà applicata una percentuale di sconto del **42%**, sia per le prestazioni che comportano minor complessità di esecuzione che per

	quelle che comportano maggior complessità di esecuzione;	
	- in caso di fatturato complessivo lordo annuo delle prestazioni superiore a €	
	170.000,00, l'U.L.SS. procederà con l'applicazione di una percentuale <u>massima</u> di	
	sconto, pari al 45% , da applicarsi soltanto alle prestazioni, di minore e maggiore	
	complessità, eseguite successivamente al raggiungimento della soglia di fatturato	
	sopra indicata.	
	Le prestazioni, sulla scorta di analitiche rendicontazioni, fornite dal Direttore del	
	Laboratorio di Analisi, saranno fatturate con cadenza trimestrale.	
	La Società provvederà al pagamento, entro la data indicata nella fattura, mediante	
	c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, IT/24/F/02008/11820/000003495321.	
	Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei	
	dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Società.	
	La Società nomina l'U.L.SS. Responsabile del trattamento dei dati personali,	
	" <i>categorie particolari di dati</i> ", raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai	
	sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle	
	attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali della Società	
	e nel rispetto della precitata normativa in materia. L'U.L.SS., nella qualità sopra	
	descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi	
	posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito all'esigenza di correttezza, liceità,	

	esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più	
	completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata;	
	conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del	
	trattamento.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personale, la Società, gli	
	obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente	
	le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs.	
	196/2003. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni	
	generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 7 - Durata, facoltà di recesso e risoluzione	
	Il presente contratto ha validità dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 e potrà	
	essere rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti qualora risulti compatibile	
	con l'organizzazione dell'U.L.SS.	
	Non è previsto il rinnovo tacito. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con	
	preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi tramite posta certificata.	
	Le parti si riservano il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi degli artt.	
	1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle parti in relazione alle	
	obbligazioni previste e disciplinate, mediante diffida ad adempiere con un termine	
	non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali il contratto s'intende risolto di diritto.	
	Articolo 8 - Foro competente	
	Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	

controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di
Vicenza.

Articolo 9 - Clausola finale

Il presente contratto:

➤ è soggetto ad imposta di bollo a carico della Società, ai sensi dell'art. 2,
allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni;

➤ è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

➤ è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma
del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico
della parte richiedente.

➤ viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.
241/1990 e s.m.i..

Articolo 10 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le
vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali
in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Vicenza lì

per la Società

per l'Azienda

BIO.GEA Srl

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL COMMISSARIO

(Maddalena Maraschin)

(Giovanni Pavesi)